
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA S.P.A.

Sede legale in Via Giuseppe Taliercio n.3, 46100 – Mantova (MN)

Capitale sociale 500.000 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Cremona – Mantova – Pavia

80018460206

Partiva IVA 00679630202

REA n. MN – 179248

(di seguito "**SIEM**" o "**Società Incorporanda**")

IN

TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA S.P.A.

Sede legale in Via Taliercio 3, 46100 – Mantova (MN)

Capitale sociale 73.402.672,00 i.v.

Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Cremona – Mantova –

Pavia 01838280202

REA n. MN – 21253

(di seguito "**TEA**" o "**Società Incorporante**")

ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., redatto dall'organo amministrativo di SIEM.

1. PREMESSA

L'organo amministrativo di SIEM ha predisposto il presente progetto regolante la fusione di SIEM in TEA (di seguito, rispettivamente, il "**Progetto**" e la "**Fusione**").

Come meglio specificato al punto 2 del presente Progetto, si precisa che la Fusione comporterà l'incorporazione di SIEM in TEA (congiuntamente, le "**Società Partecipanti**"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter c.c.

In particolare, la Fusione determinerà contestualmente:

- l'annullamento delle partecipazioni detenute dagli attuali soci di SIEM nell'Incorporanda;
- l'assunzione da parte dell'Incorporante di tutte le attività e le passività dell'Incorporanda
- l'attribuzione ai soci di SIEM di 8.070 azioni ordinarie di TEA (post-frazionamento del capitale descritto nel successivo punto 5 del presente Progetto), di cui zero azioni di nuova emissione e 8.070 azioni proprie, in maniera tale che all'esito della Fusione il capitale sociale di TEA risulterà così ripartito:

N.	Soci Tea	Numero di azioni post-frazionamento e post-fusione	Valore del Capitale Sociale post-fusione	% su Capitale Sociale post-fusione
1	Comune di Acquanegra sul Chiese	305	7.899,50	0,011%
2	Comune di Asola	301	7.795,90	0,011%
3	Comune di Bagnolo San Vito	21.485	556.461,50	0,758%
4	Comune di Borgocarbonara	111	2.874,90	0,004%
5	Comune di Borgo Mantovano	402	10.411,80	0,014%
6	Comune di Borgo Virgilio	133.410	3.455.319,00	4,707%
7	Comune di Bozzolo	14.053	363.972,70	0,496%
8	Comune di Casalmoro	68	1.761,20	0,001%
9	Comune di Casaloldo	72	1.864,80	0,002%
10	Comune di Castel d'Ario	24.356	630.820,40	0,859%
11	Comune di Castelforte	295	7.640,50	0,010%

N.	Soci Tea	Numero di azioni post-frazionamento e post-fusione	Valore del Capitale Sociale post-fusione	% su Capitale Sociale post- fusione
12	Comune di Castelluccio	168	4.351,20	0,006%
13	Comune di Castiglione delle Stiviere	57.001	1.476.325,90	2,011%
14	Comune di Commessaggio	45	1.165,50	0,002%
15	Comune di Curtatone	88.268	2.286.141,20	3,115%
16	Comune di Dosolo	128	3.315,20	0,005%
17	Comune di Gazoldo degli Ippoliti	93	2.408,70	0,003%
18	Comune di Gazzuolo	95	2.460,50	0,003%
19	Comune di Goito	310	8.029,00	0,011%
20	Comune di Gonzaga	22.954	594.508,60	0,810%
21	Comune di Guidizzolo	178	4.610,20	0,006%
22	Comune di Magnacavallo	79	2.046,10	0,003%
23	Comune di Mantova	2.024.362	52.430.975,80	71,429%
24	Comune di Marcaria	20.867	540.455,30	0,736%
25	Comune di Mariana Mantovana	1.223	31.675,70	0,043%
26	Comune di Marmirolo	27.363	708.701,70	0,965%
27	Comune di Moglia	177	4.584,30	0,006%
28	Comune di Monzambano	380	9.842,00	0,013%
29	Comune di Motteggiana	1.069	27.687,10	0,038%

N.	Soci Tea	Numero di azioni post-frazionamento e post-fusione	Valore del Capitale Sociale post-fusione	% su Capitale Sociale post- fusione
30	Comune di Ostiglia	34.168	884.951,20	1,206%
31	Comune di Pegognaga	15.891	411.576,90	0,561%
32	Comune di Piubega	56	1.450,40	0,002%
33	Comune di Poggio Rusco	205	5.309,50	0,007%
34	Comune di Pomponesco	81	2.097,90	0,003%
35	Comune di Ponti sul Mincio	169	4.377,10	0,006%
36	Comune di Porto Mantovano	4.269	110.567,10	0,151%
37	Comune di Quingentole	78	2.020,20	0,003%
38	Comune di Quistello	188	4.869,20	0,007%
39	Comune di Redondesco	51	1.320,90	0,002%
40	Comune di Rivarolo Mantovano	101	2.615,90	0,004%
41	Comune di Rodigo	205	5.309,50	0,007%
42	Comune di Roncoferraro	246	6.371,40	0,009%
43	Comune di Roverbella	1.832	47.448,80	0,065%
44	Comune di Sabbioneta	246	6.371,40	0,009%
45	Comune di San Benedetto Po	235	6.086,50	0,008%
46	Comune di San Giacomo delle Segnate	59	1.528,10	0,002%
47	Comune di San Giorgio Bigarello	35.289	913.985,10	1,245%

N.	Soci Tea	Numero di azioni post-frazionamento e post-fusione	Valore del Capitale Sociale post-fusione	% su Capitale Sociale post- fusione
48	Comune di San Giovanni del Dosso	46	1.191,40	0,002%
49	Comune di San Martino dall'Argine	62	1.605,80	0,002%
50	Comune di Schivenoglia	147	3.807,30	0,005%
51	Comune di Sermide e Felonica	389	10.075,10	0,014%
52	Comune di Serravalle a Po	258	6.682,20	0,009%
53	Comune di Sustinente	281	7.277,90	0,010%
54	Comune di Suzzara	291.002	7.536.951,80	10,268%
55	Comune di Viadana	649	16.809,10	0,023%
56	Comune di Villimpenta	77	1.994,30	0,003%
57	Comune di Volta Mantovana	411	10.644,90	0,015%
58 (nuovo socio)	Amministrazione Prov.le	121	3.133,90	0,004%
59 (nuovo socio)	COMUNE DI CANNETO SULL'OGGIO	100	2.590,00	0,004%
60 (nuovo socio)	COMUNE DI CASALROMANO	28	725,20	0,001%
61 (nuovo socio)	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	187	4.843,30	0,007%
62 (nuovo socio)	COMUNE DI CAVRIANA	78	2.020,20	0,003%
63 (nuovo socio)	COMUNE DI CERESARA	53	1.372,70	0,002%
64 (nuovo socio)	COMUNE DI SOLFERINO	46	1.191,40	0,002%

N.	Soci Tea	Numero di azioni post-frazionamento e post-fusione	Valore del Capitale Sociale post-fusione	% su Capitale Sociale post- fusione
65 (nuovo socio)	COMUNE DI MEDOLE	68	1.761,20	0,002%
	TOTALI AZIONI IN CIRCOLAZIONE	2.826.990	73.219.041	99,750%
66	Tea s.p.a.	7.090	183.631,00	0,250%
	TOTALI AZIONI EMESSE	2.834.080	73.402.672	100,000%

La Fusione è funzionale a:

- (i) ottenere una migliore gestione integrata ed efficiente dei rifiuti nella Provincia di Mantova, tenuto conto degli obbiettivi posti dal Programma regionale di gestione dei rifiuti ("**PRGR**")
- (ii) conseguire un riassetto razionale ed efficiente delle partecipazioni detenute dagli enti locali nelle Società Partecipanti, riducendo il numero di società partecipate dalla maggior parte dei Comuni partecipanti, rendendo più efficiente l'assetto contabile ed amministrativo, evitando duplicazioni contabili e consentendo una più rapida circolazione delle informazioni.
- (iii) razionalizzare l'attività finanziaria e commerciale delle Società Partecipanti, con conseguente riduzione dei costi di gestione ed ottimizzazione delle risorse impiegate.

In particolare si rammenta che detta operazione è industrialmente funzionale alla realizzazione del Piano di gestione integrata ed efficiente dei rifiuti nella provincia di Mantova di cui all'Accordo Pubblico sottoscritto a giugno 2025, che prevede la necessaria e sostanziale totalità di adesione da parte dei comuni della provincia di Mantova.

In forza della Fusione, le Società Partecipanti prendono altresì atto che:

- (i) ogni e qualsiasi debito di SIEM nei confronti di TEA s'intenderà estinto per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c., ivi incluso il debito derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto dalle Società Partecipanti in data 03/06/2024 ed autenticato dal Notaio Massimo Bertolucci ("**Finanziamento TEA**");
- (ii) visto quanto sopra, TEA provvederà quanto prima a seguito del perfezionamento della Fusione alla cancellazione dell'atto di pegno non possessorio concesso da SIEM a suo favore sulla quota di partecipazione detenuta da SIEM in Mantova Ambiente S.r.l., a garanzia della restituzione del debito derivante dal Finanziamento TEA.

Gli organi amministrativi delle Società Partecipanti danno atto che i rispettivi soci, ciascuno per quanto di propria rispettiva competenza, hanno manifestato la propria volontà, che sarà reiterata nell'ambito delle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto l'approvazione del presente Progetto, a rinunciare alla redazione della relazione degli esperti, ai sensi dell'articolo 2501-

sexies, ottavo comma, del codice civile.

Inoltre, si dà atto che, ai fini del perfezionamento della Fusione sarà necessario che TEA proceda, prima della data dell'atto di fusione, al frazionamento delle azioni, così come di seguito indicato al successivo Paragrafo.

2. NATURA DELLA FUSIONE

La Fusione si configura come una fusione per incorporazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante.

3. TIPO, RAGIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, PRIMO COMMA, N. 1, DEL CODICE CIVILE)

Società Incorporante

Territorio Energia Ambiente Mantova S.p.A., con sede legale in Via Taliercio 3, 46100 – Mantova (MN), codice fiscale, partita IVA, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cremona – Mantova – Pavia 01838280202, capitale sociale 73.402.672,00 i.v.

Società Incorporanda

Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A., con sede legale in Via Giuseppe Taliercio n.3, 46100 – Mantova (MN), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Cremona – Mantova – Pavia 80018460206, Partita IVA 00679630202, REA n. MN – 179248

4. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE CON LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DERIVANTI DALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, PRIMO COMMA, N. 2, DEL CODICE CIVILE)

In seguito al perfezionamento della Fusione, la Società Incorporante non attuerà alcuna modifica al proprio statuto e, pertanto, manterrà in vigore lo statuto in essere alla data di efficacia della Fusione.

Non sono previste modifiche allo Statuto della Società Incorporante per effetto della fusione in esame. Si allega quale Allegato 1 copia dello statuto della Società Incorporante.

5. RAPPORTO DI CAMBIO, CONGUAGLIO IN DENARO, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, PRIMO COMMA, NN. 3 E 4, DEL CODICE CIVILE)

Il rapporto di concambio di seguito indicato è stabilito sul presupposto dell'avvenuto frazionamento delle azioni di TEA tale per cui a ogni azione attuale di TEA corrisponderanno 10 azioni. Tale operazione risulta necessaria ai fini di tutelare la parità di trattamento dei soci delle Società Partecipanti alla fusione e altresì contenere il conguaglio da denaro da assegnare ai soci di SIEM al di sotto del limite del 10% del valore nominale delle azioni attribuite, così come previsto ai sensi dell'art. 2501 ter c.c.

Rapporto di concambio: per ciascuna azione di SIEM saranno assegnate 0,00810378 azioni di TEA (post-frazionamento). Inoltre ai Soci SIEM verrà assegnato un conguaglio in denaro complessivamente pari a 4.719 (quattromilasettecentodiciannove/00) Euro. L'Allegato 2 riporta le assegnazioni di azioni e conguaglio in denaro per ciascun socio di SIEM.

In sede di approvazione della Fusione, per quanto occorra, gli attuali soci di TEA dovranno espressamente rinunciare all'esercizio del diritto di opzione a ciascuno di essi spettante ai sensi dell'art. 2441 c.c. e dell'art. 9 dello statuto di TEA.

6. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI (ART. 2501-TER, PRIMO COMMA, N.6, DEL CODICE CIVILE)

Le azioni di nuove emissione, ai sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, n.6, del codice civile, parteciperanno agli utili a decorrere dall'esercizio sociale nel quale sarà perfezionata l'operazione di fusione.

7. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, PRIMO COMMA, N. 6, DEL CODICE CIVILE)

Gli effetti della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

Ai fini contabili, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

8. EVENTUALE TRATTAMENTO PARTICOLARE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci delle Società Partecipanti. Non vi sono possessori di titoli diversi dalle quote in alcuna delle Società Partecipanti.

9. EVENTUALI VANTAGGI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non esiste alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione e non verrà instaurato alcun vantaggio particolare in virtù del perfezionamento della Fusione in alcuna di tali società.

10. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO

Non sono state predisposte le situazioni patrimoniali previste dall'articolo 2501-quater c.c. in quanto sostituite dal bilancio di entrambe le Società Partecipanti, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, debitamente approvato dalle rispettive assemblee dei soci.

11. TERMINE PER L'OPPOSIZIONE DEI CREDITORI

Alla Fusione si applicherà il termine di 60 (sessanta) per l'opposizione dei creditori, così come previsto dall'articolo 2503, primo comma, c.c.

*

Lista degli allegati al Progetto:

- Allegato 1 Statuto Società Incorporante
- Allegato 2 Assegnazioni di azioni TEA ai soci di SIEM e conguagli in denaro

* * *

Mantova, 30 giugno 2025

Tea s.p.a. SB

Il Presidente

Massimiliano Ghizzi

STATUTO

TITOLO I

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO — BENEFICIO
COMUNE -DURATA**

Art. 1.

1. È corrente la società per azioni con la denominazione

**"TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA S.P.A. SOCIETA'
BENEFIT"**

o, in forma di dicitura abbreviata,

"TEA S.P.A. SB".

Art. 2.

2.1. La Società ha sede nel Comune di Mantova all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato sub 2.1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3.

3.1 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.

3.2 L'organo amministrativo, su richiesta scritta del socio od anche tramite consultazione del sito istituzionale dell'Ente, può annotare nel Libro Soci l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata. Ogniqualvolta la legge od il presente statuto lo consentano, le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultanti dal Libro dei Soci.

Art. 4.

4.1. La Società ha per oggetto l'attività di:

- organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche e di sviluppo del territorio, di utilità sociale e di tutela ambientale.

La Società potrà quindi:

1. gestire il servizio idrico integrato comprensivo sia della captazione, adduzione e trattamento delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile e produttivo, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia e il mantenimento di collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;

2. gestire i servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi sia lo spazzamento, la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

3. gestire i servizi per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

4. erogare i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfezione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche;
5. svolgere il servizio di distribuzione di gas per tutti gli usi, inclusa l'autotrazione e comprese le attività di realizzazione e gestione di impianti e reti di trasporto locale;
6. gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
7. realizzare e gestire impianti per il teleraffrescamento, il teleriscaldamento e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;
8. gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
9. gestire servizi di trasporto pubblico di cose e persone sia per conto terzi che per conto proprio e ogni attività collaterale comunque connessa ivi inclusi i parcheggi;
10. gestire servizi di informatizzazione, trasmissivi e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
11. fornire reti e/o servizi di telecomunicazioni in banda larga ovvero di comunicazione elettronica;
12. gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
13. gestire servizi e lavori di manutenzione di aree a verde, del verde di pertinenza stradale, delle alberature, con erogazione di servizi manutentivi e diagnostici per l'arboricoltura e manutenzione di arredi, manufatti, attrezzature, impianti e quant'altro accessorio alle aree a verde, oltre che attività di consulenza, valutazione, realizzazione e manutenzione di aree gioco, di campi sportivi, aree forestali e sistemi informativi, nonché servizi di rilevazione ed indagine del territorio e sue infrastrutture, comprese la pianificazione della gestione del verde;
14. prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione di impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;
15. provvedere alla realizzazione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
16. eseguire la realizzazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
17. gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio, ivi compresa la gestione del sottosuolo.

La Società potrà altresì:

- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende, Enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;
- esercitare attività di assunzione e gestione di incarichi e mandati, anche per conto terzi, nel settore dei rifiuti;
- assumere anche commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione e di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La Società potrà inoltre svolgere l'attività di:

- acquisto, vendita, permuta, locazione e gestione di immobili in genere: civili, commerciali, industriali e rustici;
- acquisto, vendita e permuta di suoli edificatori e comunque di possibile futura edificabilità, nonché l'urbanizzazione e lottizzazione di aree edificatorie, sia in proprio che per conto di terzi;
- costruzione e ristrutturazione, con il sistema dell'appalto per conto di terzi, o con il conferimento dell'appalto a terzi, o con gestione diretta di opere edilizie ed affini di interesse sia pubblico che privato di edifici destinati a case di civile abitazione, negozi, opifici industriali, centri commerciali e/o alberghieri nonché opere pubbliche in genere.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La Società potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

4.2. In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale ed immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse della Società, nonché promuovere ed assumere partecipazioni ed interessenze, direttamente od indirettamente, in altre società od imprese, consorzi ed enti in genere costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, od affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 C.C. ed esclusa qualsiasi attività di successivo collocamento a terzi od al pubblico.

4.3. Ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015 n.208, articolo unico, commi 376-384, la Società persegue finalità di beneficio comune, ed opera in modo etico, responsabile, sostenibile nei confronti delle persone, delle comunità, e dell'ambiente, ed in particolare:

- identifica il suo modello di gestione dei servizi pubblici locali come una leva di crescita delle comunità, integrando la fornitura dell'energia, dell'acqua, dell'igiene urbana e delle altre attività con la promozione costante della cultura del risparmio di risorse, del consumo responsabile, del riciclo e del riutilizzo, del rispetto per l'ambiente e per la biodiversità;
- tende a migliorare costantemente il profilo di sostenibilità dell'azienda, ricercando materiali, tecnologie e metodi di lavoro che riducano sempre più l'impatto negativo dei servizi e dei processi aziendali sull'ambiente e sulle persone, aumentando progressivamente l'impiego di beni e sistemi a minore consumo energetico, più alta compatibilità ecologica, maggiore quota di componenti riciclabili, migliore affidabilità e sicurezza;
- collabora e fa rete con istituzioni, scuole, università, associazioni, organizzazioni no profit ed altre imprese impegnate su finalità od obiettivi di sostenibilità di filiera e/o di territorio e su iniziative di solidarietà e sostegno ai soggetti più deboli;

- valorizza le proprie risorse umane con programmi e attività di formazione sempre mirate ad offrire opportunità di crescita, di apprendimento e di condivisione delle più evolute culture e competenze nel campo della sostenibilità ambientale, sociale, ed economica.

Art. 5.

5. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2057. La Società potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

Art. 6.

6.1. Il capitale è fissato in **Euro 73.402.672,00 (settantatremilioni quattrocentoduemila seicentosettantadue virgola zero zero)** suddiviso in numero 283.408 (duecentoottantatremilaquattrocentootto) azioni del valore nominale di Euro 259,00 (duecentocinquantanove virgola zero zero) cadauna.

Tali titoli azionari, ai sensi dell'articolo 2346 comma 1 C.C., possono non essere materialmente emessi e pertanto lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali.

La quota di partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali non potrà in ogni caso mai essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. Non sarà pertanto valido nei confronti della Società il passaggio di azioni che porti la partecipazione di questi Enti al di sotto di tale limite.

6.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

È in ogni modo fatta salva la salvaguardia del limite di cui al punto 6.1 del presente articolo.

Art. 7.

7.1. I soci potranno essere chiamati a versare a favore della Società ed a fondo perduto somme, infruttifere di interessi, aventi funzione di riserva di capitale. Tali somme, pertanto, resteranno tacitamente acquisite dalla Società andando a costituire parte integrante del patrimonio sociale.

7.2. I soci potranno, nel rigoroso rispetto delle norme fiscali nonché di tutti i presupposti e condizioni previste dal D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 nonché dai regolamenti che ne danno attuazione, loro modifiche ed integrazioni, finanziare la Società. Tali finanziamenti potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 C.C., essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi.

7.3. Gli amministratori potranno, ritenuta cessata la necessità finanziaria, deliberare la restituzione ai soci, in tutto od in parte ed in proporzione a quanto da ciascuno versato, dei detti finanziamenti.

Art. 8.

8.1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.2. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 e seguenti C.C.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 9.

9.1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, nonché dei diritti di opzione, di usufrutto o di qualsiasi altro genere sulle medesime, è previsto il diritto di prelazione a favore degli altri soci iscritti nel libro soci.

9.2. Il socio che intenda trasferire in tutto od in parte le proprie azioni deve, perciò, specificare con raccomandata A.R. all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni od i diritti oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo, nonché le modalità di pagamento ed ogni altro elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

9.3. L'organo amministrativo entro dieci giorni provvederà a darne notizia agli altri soci, ai quali spetta la facoltà di esercitare il diritto di acquisto.

9.4. I soci che esercitano questo diritto devono manifestare la propria intenzione sempre con raccomandata A.R. entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione all'organo amministrativo, che preciserà entro i successivi 15 (quindici) giorni al socio cedente il risultato dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione.

9.5. Ciascun socio avente diritto all'esercizio della prelazione, qualora ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il prezzo della prospettata cessione esorbitante rispetto al reale valore di mercato delle azioni offerte in vendita, potrà ricorrere alla stima di un perito indipendente.

In tal caso, nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui ai paragrafi precedenti, dovrà fare apposita istanza all'organo amministrativo.

La presentazione di tale istanza sospende ogni termine relativo al trasferimento delle azioni il cui prezzo è in discussione, fino alla comunicazione della perizia.

9.6. Il diritto di preferenza nell'acquisto spetta pure in qualsiasi altra ipotesi di trasferimento dovendosi intendere assoggettati ai vincoli previsti nel presente articolo tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, a puro titolo esemplificativo, oltre alla vendita anche la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario e la donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare la facoltà di preferenza nell'acquisto dovranno versare una somma di denaro, il cui ammontare sarà determinato di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un perito indipendente da nominarsi con le modalità infra previste.

Il perito dovrà agire nel rispetto dei criteri pure previsti dai successivi paragrafi di questo articolo e rendere la sua perizia nel termine assegnatogli dall'Autorità che lo

ha nominato ed, in caso di mancata determinazione di tale termine, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Il costo della perizia sarà a carico della parte soccombente.

Il valore stabilito dal perito costituirà il prezzo da pagare, pro quota e contestualmente alla cessione da parte del o dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione.

9.7. Se i soci che esercitano la prelazione sono più di uno, quanto oggetto della cessione sarà ripartito tra i soci optanti in proporzione al capitale da ciascuno posseduto.

9.8. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo per l'intero quantitativo.

9.9. Se il diritto di prelazione non venisse esercitato entro il termine indicato al punto 9.4, le azioni potranno essere trasferite liberamente ad un prezzo non inferiore ed alle persone e condizioni tutte di cui alla citata comunicazione entro e non oltre 90 (novanta) giorni.

9.10. Il socio non può, senza il consenso scritto della maggioranza dei soci, ovvero di analoga delibera dell'assemblea ordinaria degli stessi, costituire tutte o parte delle proprie azioni in pegno o comunque a garanzia in genere.

9.11. Gli atti compiuti in violazione delle superiori disposizioni sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Società ed agli altri soci.

9.12. Fatto salvo l'accordo delle parti, in ogni caso in cui debba essere determinato il valore delle azioni: recesso, esclusione, ecc., chi è preposto alla quantificazione, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore, deve tener conto del suo valore di mercato al momento in cui si è verificata la causa che ne ha determinato la liquidazione, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale della Società, alla sua redditività, al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, alla sua posizione nel mercato e ad ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie non sottovalutando l'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di quote rappresentanti il cosiddetto "pacchetto di controllo".

9.13. In caso di disaccordo la determinazione del valore della quota è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il disposto del primo comma dell'art. 1349 C.C.

Art. 10.

10.1. Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni, nonché dei diritti di opzione, di usufrutto o di qualsiasi altro genere sulle medesime è comunque subordinato:

a) all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte degli Enti pubblici territoriali di almeno il 60% dell'intero capitale sociale.

Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui all'art. 6.1 del presente statuto, i successivi trasferimenti di azioni e di diritti di opzione da parte di Enti pubblici potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri Enti pubblici territoriali soci o non soci. In tali casi il Consiglio di Amministrazione provvede all'accertamento della qualità di Ente pubblico territoriale del nuovo socio. In ogni caso non potrà mai essere diminuita al di sotto del 60% del capitale sociale la parte spettante agli Enti pubblici territoriali.

b) nel caso la partecipazione sia acquisita da un terzo non socio, al gradimento da parte dell'organo amministrativo della Società.

Le condizioni che devono sussistere per il rilascio del gradimento sono le seguenti:

- che il terzo non socio potenziale acquirente non si trovi in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;
- che il terzo non socio potenziale acquirente non risulti insolvente o inadempiente ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;
- che il terzo non socio potenziale acquirente non rivesta qualità tali che la presenza dello stesso nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la Società.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 9.4, l'organo amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento è negato. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, la Società potrà acquistare le azioni in vendita, compatibilmente a quanto previsto dall'articolo 2357 e seguenti C.C. o indicare altro soggetto, preferibilmente socio, disposto a perfezionare, a parità di condizioni il detto acquisto. Non verificandosi neppure la sopra detta eventualità l'alienante avrà il diritto di recedere dalla Società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo debbono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.

Art. 11.

11.1. L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

11.2. Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V Codice Civile.

11.3. La Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma C.C.

11.4. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

11.5. Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi non sono trasferibili senza il consenso dell'organo amministrativo.

L'acquirente subentra nelle obbligazioni dell'alienante.

Gli strumenti finanziari non sono rappresentati da titoli di credito, salva la possibilità di documentare la titolarità e la legittimazione tramite certificati emessi a cura dell'organo amministrativo, non destinati alla circolazione, contenenti le indicazioni che verranno stabilite dalla assemblea che ne delibererà l'emissione.

11.6. Ai portatori degli strumenti finanziari di cui al presente articolo non spetta il diritto di voto in assemblea.

11.7. Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la reversione alla Società del profitto da lui conseguito, se maggiore. Nei casi più gravi egli può inoltre essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo amministrativo ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicata ogni altra reciproca azione delle parti. La stessa disciplina si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per

qualsiasi causa, allorché si tratti di strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate.

11.8. La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

11.9. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

11.10. Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

11.11. Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni.

11.12. Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui al presente articolo 11, oltre a quella contenuta nella sezione XI Capo V del Codice Civile. La deliberazione relativa è assunta dall'organo amministrativo con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del Codice Civile.

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 12.

12.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

12.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

12.3. L'assemblea, fintanto che la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci ai recapiti specificati nell'art. 3.2 del presente statuto.

12.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

12.5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 12.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

12.7. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C., è consentito a tanti soci, che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, di richiedere

all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

12.8. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro il maggior termine stabilito dall'articolo 2364 C.C. ed alle condizioni tutte previste dallo stesso.

Art. 13.

Assemblea - Presidenza

13.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in ultima ipotesi da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2. Un dipendente della Società funge da Segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

13.3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 14.

Assemblea - Diritto di intervento - Svolgimento

14.1. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci e siano titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari e relativa certificazione.

14.2. Ogni socio o portatore/titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 C.C.

14.3. Per quanto qui non previsto, all'intervento in assemblea si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 C.C.

14.4. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

14.5. L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

Art. 15.

Assemblea - Diritto di voto - Quorum

15.1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi o che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

15.2. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2369 comma 5 C.C. e dall'articolo 34 comma 6 del D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, l'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% dell'intero capitale sociale.

15.3. I quorum costitutivi e deliberativi stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

15.4. L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci o portatori/titolari di strumenti finanziari (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni o strumenti finanziari che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 C.C.

15.5. Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 16.

16.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Art. 17.

Competenze dell'assemblea

17.1. L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente il Vice Presidente; nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, nonché il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) autorizza gli amministratori a compiere ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 40% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- 8) esprime il proprio parere su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori ed in particolare, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatto

richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della Società o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale.

Essa può altresì essere chiamata ad esprimere pareri, sempre che l'organo amministrativo ne faccia richiesta, sulla partecipazione a società di capitali, su rilevanti spese che impegnino la Società per più esercizi successivi, sugli acquisti e le alienazioni immobiliari;

9) delibera, ai sensi dell'articolo 2361 C.C. secondo comma, sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

17.2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 18.

Disposizioni generali

18.1. L'assemblea determina ai sensi dell'articolo 2380 C.C. il sistema per l'amministrazione ed il controllo della Società.

Art. 19.

Consiglio di Amministrazione - Composizione e Riunioni

19.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene effettuato dall'assemblea.

La nomina dei consiglieri avviene secondo il seguente procedimento:

- a) ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati contraddistinti da numeri crescenti in un numero massimo pari a quello dei nominandi;
- b) ciascun socio potrà votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro ecc. fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
- d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
- f) i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;
- g) in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire la presenza, secondo la quota indicata dalla normativa vigente, del genere meno rappresentato in seno all'organo collegiale.

Conseguentemente una volta che fra gli eletti che hanno ottenuto i quozienti elettorali più elevati verrà raggiunto il numero massimo consentito per il genere più rappresentato, dovranno essere eletti i candidati appartenenti al genere meno rappresentato, che abbiano raggiunto il quoziente elettorale più elevato all'interno della stessa lista.

Tale equilibrio fra i generi, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato.

19.2. Gli amministratori, che possono anche non essere soci, durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi, se non diversamente stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ogni amministratore non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi.

19.3. Il Consiglio designa fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina. Può inoltre nominare, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, un Vice Presidente. Nomina inoltre un Segretario scelto fra i dipendenti della Società, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Al Presidente spettano i poteri e compiti di cui all'articolo 2381 C.C. primo comma.

19.4. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale. La convocazione dello stesso è possibile in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, se il Presidente lo giudica necessario o quando ne abbia fatto richiesta scritta la maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Il Direttore Generale partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

19.5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

19.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, od in caso di assenza od impedimento anche di questo ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

19.7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Qualora il Presidente non si trovasse nel territorio dello Stato Italiano, il luogo in cui si intende riunito il Consiglio coincide con quello nel territorio dello Stato Italiano nel quale si trova il Segretario, il quale provvederà alla redazione del verbale.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare ed archiviare le registrazioni della audio/videoconferenza.

19.8 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C.

19.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si applica quanto previsto dall'art. 2386 C.C.

Tale disciplina è applicabile anche nella eventualità in cui, in sede di nomina degli amministratori, uno o più designati non accettano la carica, purché la maggioranza dei chiamati abbia accettato la carica stessa.

Art. 20.

Poteri di gestione

20.1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 17.1 sub 7).

20.2 Ai sensi dell'art. 1 co. 377 e co. 380 L. 28 dicembre 2015 n. 208, la Società è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel precedente art 4.3.

Il Consiglio individua, anche al proprio interno, il soggetto o i soggetti a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4.3 dello Statuto, denominato/i "Responsabile dell'Impatto".

È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione di redigere annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla medesima legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società, qualora esistente.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2475 C.C. u.c..

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in merito al loro operato, almeno ogni sei mesi.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore Delegato potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

20.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale e ne determina le modalità di sostituzione in caso di assenza, o di impedimento o di vacanza del posto.

Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della Società ed in particolare, avvalendosi della struttura della Società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
- può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, e ne esegue o ne fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- dirige il personale della Società; provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti applicabili, alle assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;
- provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, agli appalti, ed alla acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della Società.

Il Direttore Generale può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi che dovranno essere indicati esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

20.5. La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente se nominato o a chi ne fa le veci, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 19 punto 6. La rappresentanza della Società spetta inoltre agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina, nei limiti dei poteri loro delegati.

20.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Oltre al Direttore Generale, ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 21.

21.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'assemblea può deliberare l'accantonamento a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, di una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 22.

Responsabilità

Azione di responsabilità

22.1. Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea e dai soci, alle condizioni di cui all'articolo 2393/bis C.C., la Società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non

vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

TITOLO V

Art. 23.

Collegio Sindacale e Controllo Contabile

23.1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale è nominato e funziona ai sensi di legge. Ogni Sindaco non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi.

La nomina dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire la presenza, secondo la quota indicata dalla normativa vigente, del genere meno rappresentato in seno all'organo collegiale. L'equilibrio, in ogni caso, è applicato anche ai sindaci supplenti, qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più sindaci effettivi.

23.2. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO - UTILI

Art. 24.

24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

24.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

24.3. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine stabilito dall'articolo 2364 C.C. ed alle condizioni tutte previste dallo stesso, unitamente alla relazione annuale di cui al precedente articolo 20.2.

Art. 25.

25.1. Ai sensi dell'art. 2430 c.c., dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

25.2. Dovrà inoltre essere annualmente accantonata un'ulteriore somma, ai fini di costituire una riserva statutaria generica, il cui importo sarà non inferiore al 15% (quindici per cento) degli utili distribuibili.

25.3. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art. 2364 C.C.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alle riserve di cui ai punti 25.1 e 25.2 del presente articolo.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L'assemblea può deliberare ulteriori accantonamenti di utili a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

25.4. Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis C.C.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ - CLAUSOLA ARBITRALE - NORME INTEGRATIVE

Art. 26.

Scioglimento e liquidazione

26.1. Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della Società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Art. 27.

Clausola Compromissoria

27.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale nella cui circoscrizione territoriale la Società ha sede.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

Al Collegio Arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari.

In tal caso il Collegio potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

27.2. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto, deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

27.3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

27.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

27.5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VIII

RECESSO DEL SOCIO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28.

Recesso del socio

28.1. Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 C.C. e seguenti. Per la determinazione del valore delle azioni si devono rispettare i criteri stabiliti dal precedente articolo 9 del presente statuto.

28.2. Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

28.3. Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis C.C., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del Codice Civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la Società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.

Art. 29

Disposizioni generali

29.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni e le disposizioni di cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1, commi 376 – 384 e successive modificazioni.

F.to: Massimiliano Ghizzi
Monica De Paoli

